

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3140 del 22/06/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla D.A.EM. S.p.A. per impianto destinato ad attività di fornitura e rifornimento distributori automatici alimentari ubicato in Via Bonazzi n. 45 / B - C - D, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3252 del 21/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla D.A.E.M. S.p.A. per impianto destinato ad attività di fornitura e rifornimento distributori automatici alimentari ubicato in Via Bonazzi n. 45 / B - C - D, Comune di Castel Maggiore (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla D.A.E.M. S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fornitura e rifornimento distributori automatici alimentari sito a Castel Maggiore, in via Bonazzi n. 45 / B - C - D, c.a.p. 40013, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale n. n. 3231 del 14/1/2015, con scadenza di validità in data 11/2/2030, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento prot. n. 5375 del 11/2/2015, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore;
 - b) Modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata dalla Città metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale n. 3231 del 14/1/2015 e contestualmente richiede al SUAP competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la D.A.EM. S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La D.A.EM. S.p.A., C.F. 00538680372, P.IVA 00513971200, con sede legale a Castel Maggiore, in via Bonazzi n. 45 / B - C - D, c.a.p. 40013, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Stefano Schiavina, in qualità di procuratore speciale di D.A.EM. S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 13/10/2020 al prot. n. 55598 ed integrata con prot. n. 58884 del 02/11/2020 e n. 60470 del 10/11/2020, domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 10/11/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 163087 dell'11/11/2020, confluita nella **Pratica Sinadoc 29497/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore prot. 25623 del 16/11/2020, con propria nota prot. 64639 del 9/12/2020, agli atti di Arpae al prot. 178234 del 9/12/2020, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata dalla Città metropolitana di Bologna con Determina n. 3231 del 14/1/2015.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 251,60 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche la matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C – impatto acustico (nulla dovuto in quanto non fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 21/6/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della D.A.EM. S.p.A. ubicato in Via Bonazzi n. 45 / B - C - D, Comune di Castel Maggiore (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue industriali e acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dalla Unione Reno Galliera / Comune di Castel Maggiore con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 32605 del 10/11/2014. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ed è stato confermato con nuovo parere prot. 64639 del 9/12/2020 (si veda allegato C).

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Reno Galliera in data 13/10/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 29497/2020

Documento redatto in data 21/6/2021

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 22497/16081/2014 SN

Prot. n. 32605

**Alla Provincia di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

Ditta D.A.E.M. S.P.A. con sede in Castel Maggiore (BO) Via C.Bonazzi n. 45/B-C-D P.I. 00513971200

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Bernasconi Ezechiele in qualità di legale rappresentante della ditta **D.A.E.M. S.P.A.** - P.I. 00513971200 con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di commercio alimenti a mezzo distributori automatici sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via C.Bonazzi n. 45/B-C-D

Considerato che tale domanda risulta presentata per le seguenti matrici:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali*
- *Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006*

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castel Maggiore: "favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue e all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera" espresso con nota prot n. 19743 del 12/08/2014;

Hera S.P.A.: "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- *vengono ammesse in pubblica fognatura oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dalle operazioni di lavaggio e rigenerazione;*
- *le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio e rigenerazione dovranno subire idoneo trattamento depurativo, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;*
- *il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue classificate industriali dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

- **la quantità di acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura dovrà essere opportunamente quantificata;**
- *la condotta che recapita le acque reflue di natura industriale in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;*
- **idonea planimetria riportante il percorso delle reti fognarie di raccolta delle acque reflue domestiche, industriali e meteoriche, con pozzetto di ispezione sulle condotte prima della loro miscelazione; pianta e sezione del pozzetto di ispezione e prelievo terminale; documentazione fotografica e ubicazione della valvola di sicurezza e del misuratore di portata, dovrà essere presentata a Hera S.p.A.;**
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
- *adozione di tutte le misure atte ad evitare contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/ deposito/stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;*
- *il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico", espresso con nota prot. n. 100527 del 13/08/2014.*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 04/11/2014

Il Responsabile SUAP

Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto D.A.E.M. Spa

comune di Castel Maggiore - via Bonazzi n° 45/B – C - D

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fornitura e rifornimento distributori automatici alimentari svolta dalla D.A.E.M. Spa nello stabilimento posto in comune di Castel Maggiore, via Bonazzi n° 45/BCD, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società D.A.E.M. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CABINA ULTRASUONI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e suoi sali (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E1. Il Gestore di stabilimento dovrà effettuare la messa a regime del punto di emissione E1 come prescritto ai successivi punti del presente allegato.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINA LAVAGGIO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E2. Il Gestore di stabilimento dovrà effettuare la messa a regime del punto di emissione E2 come prescritto ai successivi punti del presente allegato.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: FORNO ASCIUGATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CABINA MULTIUSO – VERNICIATURA E SALDATURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org volatile)	50 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E4.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo UNICHIM 632:1984; US EPA CTM-027:1997; Campionamento secondo UNICHIM 632:1984 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica) per la determinazione dell'ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute

umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E2 ed E3 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 30/06/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta D.A.E.M. Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Reno Galliera in data 13/10/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 29497/2020

Documento redatto in data 21/6/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della D.A.EM. S.p.A. ubicato in Via Bonazzi n. 45 / B - C - D, Comune di Castel Maggiore (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera prot. 64639 del 9/12/2020 per la matrice impatto acustico.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Reno Galliera in data 13/10/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 29497/2020

Documento redatto in data 21/6/2021

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 64639

Pratica 36386/55598/2020

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **D.A.EM. spa** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via C. Bonazzi n. 45/C-D - P.I. 00513971200

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 13/10/2020, Prot. n. 55598, dal Sig. Ezechiele Bernasconi - C.F. BRNZHL38S01D969M in qualità di legale rappresentante della ditta **D.A.EM. spa** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via C. Bonazzi n. 45/C-D - P.I. 00513971200 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via C. Bonazzi nn. 45/B, 45/C, 45/D ove viene esercitata l'attività di fornitura e rifornimento distributori automatici alimentari;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 11/02/2015 prot. n. 5375 con scadenza di validità al 11/02/2030;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Castel Maggiore** che con nota prot n. 25623 del 16/11/2020 (Prot. SUAP n. 61465 del 17/11/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "... dal punto di vista urbanistico/edilizio non si individuano motivi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto";

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'Ing. Stefano Schiavina - C.F. SCHSFN74M06A944H, in qualità di Tecnico competente in Acustica Ambientale - nr. iscrizione ELENCO NAZIONALE PROTOCOLLO con atto RER/00214, dichiara "ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, sussistenza della condizione di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. 227/2011";

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 67387 del 30/12/2019;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 09/12/2020

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.